

Le sanzioni amministrative, quelle penali e gli sconti

*Con il nuovo reato di **autoriciclaggio** si rischia una pena che va da due a otto anni di reclusione e una multa da 5mila a 25mila euro. Tutto quello che si deve sapere prima della collaborazione volontaria*

di Stefano Loconte

L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, pur non comportando alcuno sconto sulle imposte sui redditi dovute in relazione ai capitali illecitamente detenuti all'estero, prevede delle importanti misure agevolative in termini di riduzione delle sanzioni amministrative e in termini di non punibilità per eventuali reati penali integrati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia il ridimensionamento delle sanzioni conseguente alla spontanea collaborazione del contribuente, l'articolo 5-quinquies, comma 4 del D.L. 167/90, prevede la possibilità di **ridurre le sanzioni** previste per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura del **50%**

del minimo edittale (tra il 3 e il 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività sono detenute in paesi white list e tra il 6% e il 30% se detenute in paesi black list), nel caso in cui il contribuente adotti un comportamento trasparente, ossia in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni: a) le attività estere vengono trasferite in Italia o in altri stati membri dell'Unione europea oppure in stati che aderiscono all'Accordo sullo scambio economico europeo; b) le attività erano o sono detenute in Italia o nei predetti stati; c) il contribuente rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere i dati alle autorità finanziarie italiane.

Qualora, al contrario, tutte le predette condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto, os-



Stefano Loconte, fondatore e managing partner dello studio legale e tributario Loconte & Partners

sia in misura pari al 75% del minimo edittale.

Inoltre, chi aderisce alla procedura potrà beneficiare di un'ul-

teriore riduzione delle sanzioni mediante l'**applicazione degli ordinari strumenti di premialità** che sono previsti dall'ordinamento tributario vigente: in caso di definizione agevolata, sarà, quindi possibile beneficiare di un'ulteriore riduzione delle sanzioni irrogate nella misura pari a 1/3 dei minimi edittali. Pertanto, l'entità delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi sarà pari a 0,5% ovvero 1% in luogo della sanzione dell'1,5% e del 3% (a seconda che le attività siano detenute in paesi white list o black List) in presenza di una delle tre fattispecie di cui all'art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990, oppure sarà pari rispettivamente allo 0,75% o 1,5% nelle ipotesi residuali.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle imposte sui redditi prodotti

dai capitali illecitamente detenuti all'estero (che, ordinariamente, vanno dal 100% al 200% dell'imposta evasa per infedele dichiarazione e dal 120% al 240% dell'imposta evasa per omessa dichiarazione), qualora il contribuente aderisca all'invito al contraddittorio emanato nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, la misura delle sanzioni applicabili, in caso di accertamento con adesione, è **ridotta alla metà**. Quindi, considerato che per l'accertamento con adesione le sanzioni «si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge», l'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio riduce ulteriormente le sanzioni fino ad arrivare alla misura di **un sesto del minimo previsto dalla legge**.

In relazione, invece, all'impatto dell'adesione alla disclosure su eventuali reati tributari integrati negli anni oggetto di regolarizzazione, la legge n. 186/2014 prevede che nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria venga esclusa la punibilità per i seguenti delitti tributari: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento Iva. Rimane, invece, **penalmente sanzionabile** la condotta di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Infine, uno dei deterrenti di questa normativa è l'introduzione della figura di **delitto di autoriciclaggio** (art. 648 ter 1 del c.p.), che prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5mila a 25mila per chi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi del delitto che ha commesso. ■